



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 84

Riunione del 14 luglio 2010

79.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: MARCIANO' DOMENICO

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Domenico MARCIANO'**: *"per aver giocato per Ass. Volley Sport Catona e diretto con funzioni di arbitro nel medesimo campionato dove milita la citata Volley Sport Catona, giacché esistono delle incompatibilità per gli ufficiali di gara ovvero non possono dirigere le gare del campionato a cui prendono parte in qualità di atleta, violando pertanto gli artt. 17 e 19 Statu RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni per aver diretto in qualità di arbitro e per aver giocato in qualità di atleta della Ass. Volley Catona nel medesimo campionato maschile serie 1[^] div."*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per il 14 Luglio 2010;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpato;

OSSERVA

Il fatto è provato *per tabulas*.

Le circostanze oggetto del presente procedimento, infatti, sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dall'incolpato nella propria memoria difensiva. Il Sig. Marcianò, incontestabilmente, ha svolto nel medesimo campionato (1[^] div. Maschile) sia la veste di arbitro (matr. 8758) nonché quella di atleta per la Ass. Volley Sport Catona.



Al riguardo, le norme federali, prevedono delle incompatibilità per gli Ufficiali di gara tra cui quella che vieta all'arbitro di poter dirigere le gare del campionato a cui prende parte in qualità di atleta.

E' indubbia, pertanto, la violazione da parte dell'incolpato degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e dell'art. 61 RAT nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dall'incolpato, desidera evidenziare alcune circostanze emerse dalla lettura degli atti del procedimento.

E' emerso, infatti, che il Sig. Marcianò, nella sua veste di arbitro, ha ricevuto regolare designazione, da parte del Comitato Provinciale Reggio Calabria, a dirigere l'incontro del 21/03/2010 – 1^a Div. Maschile – Victoria Volley/Olimpia Bagnara. Appare, evidente, pertanto, come anche L'organo designante, pur in presenza di uno stato emergenza, per carenza di organico, sia incorso in un palese errore tecnico, non ponendo in essere le opportune verifiche preliminari alla designazione.

Il Sig. Marcianò, da parte sua, aveva comunque il preciso obbligo di astenersi e seppur ritenendo il comportamento tenuto dallo stesso, sotto il profilo formale, in aperta violazione delle norme federali sopra richiamate, si ritiene di condividere parzialmente, nella sostanza, le argomentazioni sostenute dall'incolpato medesimo nella propria memoria difensiva.

L'odierno incolpato, infatti, tra l'altro per una sola partita ed in ragione della sua giovane età e limitata esperienza, ha comunque contribuito, in tutta buona fede, al regolare svolgimento del campionato in presenza di uno stato di emergenza del settore arbitrale per carenza di organico, ed ha tenuto successivamente un comportamento collaborativo con gli Organi Federali.

Si ritiene opportuno, pertanto, adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, concedendo all'odierno incolpato le attenuanti di cui all'art. 51 R.G. lett. C) e D).

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Domenico Marcianò la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai